

**TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

**Con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione ex
art 151 c.p.c**

La sig.ra Russo Giulia ,(c.f. : RSSGLI79B48F158E) , nata a MESSINA ,il 08/02/1979 ed ivi residente , elettivamente domiciliato in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, c.f. MRBGPP82E46F158H; pec: avvmarabello@pec.giuffre.it; fax: 090662163, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588);

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80005000833), via San Paolo 361 -98122 Messina ;

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), Ufficio VII- Ambito Territoriale di Messina via San Paolo 361, 98122 Messina

- MEIC86700E - "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Messina, Via Ghibellina, 211, 98123 (C.F.: 97093460836; pec: **meic86700e@pec.istruzione.it.**)

E nei confronti

Di tutti i i soggetti inseriti nelle graduatorie del personale Scolastico ATA , per il profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

OGGETTO : accertamento del diritto a vedere riconosciuta la valenza del servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e della formazione professionale , ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024



BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito pertanto da un provvedimento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al docente tenuto conto del servizio svolto.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011-30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La circostanza che nel giudizio vengano in questione atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite con l'ordinanza n. 25840/2016, ove in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3. chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.



Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo , e solo quale effetto della rimozione di tale atto-di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo ricorrente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R. , trova pacificamente applicazione il V comma dell'art 413 c.p.c. (introdotto dall'art 40 del D.lgs 31 Marzo 1998 n. 80), per cui “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede L'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con l'art 40 D.lgs citato , il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto- per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio-trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art 5 c.p.c, la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art 413 c.p.c, deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.



PREMESSO IN FATTO

La sig.ra Russo Giulia, in data **17-04-2021 (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4507031.17-04-2021.)** presentava domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;

-tale domanda, veniva presentata all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Messina ed indirizzata all'Istituto Capofila MEIC86700E - "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME;

- la ricorrente, indicava, all'interno di detta domanda sezione "TITOLI DI SERVIZIO", il servizio prestato :

-presso **ASSOCIAZIONE A.N.F.E. REGIONALE SICILIA** dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2016/2017 con sede legale , in Palermo Via della Ferrovia a S. Lorenzo, 54, 90146, Codice Ateco (85.59.2.), (Partita Iva: 04705730627), "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale";

-L'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda , MEIC86700E - "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME, provvedeva ad attribuire nella graduatoria definitiva pubblicata in data 31 agosto 2021 alla ricorrente punti 7.60 per il profilo di assistente amministrativo, punti 6,30 per il profilo di collaboratore scolastico, non riconoscendo l'attribuzione del punteggio per il titolo di servizio dichiarato, presso l'istituto nel quale la ricorrente ha svolto regolare servizio come assistente amministrativo, ente accreditato dalla Regione Sicilia- Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per garantire l'assolvimento dell' obbligo di istruzione e dell' obbligo scolastico.

A) SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I SERVIZI DICHIARATI. NEL MERITO

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante alla sig.ra Russo Giulia, all'interno delle graduatorie di III fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2021/2024, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato presso gli Enti di Formazione Professionale dichiarati i punti per il servizio prestato .

In particolare, la ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio



prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2016/2017 (anni 17) , presso gli enti di formazione Professionale Associazione A.N.F.E regionale Sicilia, accreditato dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale e Assessorato Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con D.A. n.1037 del 13.04.2006 (vedi doc 1) e all'assolvimento dell'obbligo scolastico (vedi doc 2 , D.A 2944 del 29 dicembre 2005).

Sul punto la Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze ATA, presente nel DM 640/2017 (ALLEGATO ...) , allegato A , categoria AVVERTENZE, alla lettera F, prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso “ . (3 punti per ogni anno di servizio).

Nessun dubbio interpretativo può sussistere sulla natura giuridica degli enti di Formazione Professionale, che sono scuole non statali autorizzate, convenzionate con la Regione Sicilia (previo accreditamento dell'assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e all'assolvimento dell'obbligo scolastico, come dimostrato dalla documentazione allegata).

Sul punto cfr ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/02/2020 RG n. 3892/2019, nella quale viene statuito il principio secondo il quale , *“il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale..., risulta appunto inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera CF), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti il Centro di Formazione Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania.... Per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione..... “*

I centri di Formazione Professionale sono *“Enti di Istruzione e Formazione Professionale, convenzionati, accreditati e sussidiati dalla regione siciliana, ai sensi della Legge Regionale 24/1976 e della legge quadro nazionale 845/1978.*

Il Rapporto tra l'ente di Istruzione e Formazione Professionale e la Regione Sicilia è un rapporto finalizzato alla gestione di un pubblico servizio, per conto e nell'interesse della Regione Siciliana. “



Sul Punto cfr (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare) secondo cui “ *deve ritenersi che rientrino tra gli istituti «legalmente riconosciuti» gli istituti privati che svolgono attività di istruzione nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale ex art. 117 cost e che siano convenzionati dalla regione, ove la legge regionale (nella specie, L.R. n. 95 del 1980, Lombardia) preveda che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.*

Il DM 640/2017, allegato A1, lettera B, prevede che ai fini dell’inserimento in graduatoria, viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, **legalmente riconosciute e convenzionate**.

La legge n. 144 del 17 maggio 1999 art 68 dispone che “l’obbligo di istruzione e formazione può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

Al II comma è previsto che “l’obbligo di cui al I° comma si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di un qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro (scuola/ centri di formazione professionale e viceversa). Quindi il sistema di educazione e formazione professionale stabilisce canoni paritari di funzioni, di servizio e di risultato.

La legge n. 62 del 10 marzo 2000, intitolata “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione all’art 1 comma 2 stabilisce che : “*si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti (come l’ordinamento regionale), in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati dei requisiti di qualità ed efficacia.* “

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme Generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di



istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato “nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale (art 2, comma 1 lett d)

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale), sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che : a) entrambi concorrono all’adempimento dell’obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall’uno all’altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l’accesso all’esame di Stato.

B) SUL DANNO SUBITO DA PARTE DELLA SIG.RA RUSSO A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.

La condotta complessivamente tenuta dalle amministrazioni odierne convenute ha cagionato nei confronti della ricorrente un danno ingiusto per i motivi meglio di seguito specificati.

La sig.ra Russo , presentava in data **17-04-2021**, domanda per l’inserimento nelle graduatorie ATA, chiedendo il riconoscimento del servizio prestato nella formazione professionale e indicando quale istituto capofila per il trattamento della domanda l’Istituto MANZONI – DINA E CLARENZA.

L’istituto provvedeva ad attribuire nella graduatoria definitiva pubblicata in data 31 agosto 2021 alla ricorrente punti 12 per il profilo di assistente amministrativo, punti 6,30 per il profilo di collaboratore scolastico, non riconoscendo l’attribuzione del punteggio per il titolo di servizio dichiarato, presso l’istituto nel quale la ricorrente ha svolto regolare servizio come assistente amministrativo, ente accreditato dalla Regione Sicilia- Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per garantire l’assolvimento dell’ obbligo di istruzione e dell’ obbligo scolastico.

In particolar modo l’istituto MANZONI – DINA E CLARENZA aveva negli anni precedenti e nella nuova graduatoria provveduto a qualificare il servizio prestato negli enti di Formazione Professionale come servizio prestato negli enti locali , amministrazioni statali, la ricorrente proponeva in alternativa, il riconoscimento del servizio prestato, come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (punto 9) , con attribuzione di punti 0.60 per ogni anno , tutto ciò nel rispetto di un principio di uguaglianza e di univoca applicazione del criterio di attribuzione del punteggio a tutti gli aspiranti utilmente inseriti in graduatoria.



Dalla Graduatoria , allegata al presente ricorso, si individuano diversi nominativi di soggetti utilmente collocati, con valutazione di punteggio: (PRESTIMONACO VIRGINIA PUNTI 50,90, ROSALBA FICHERA PUNTI 45,83 GRADUATORIA AA ; FORTI GIUSEPPE 40,02 GRADUATORIA CS) . Tale comportamento tenuto dall'Istituto Capofila, non è un comportamento isolato, preso atto che numerosi sono i soggetti utilmente inseriti in graduatoria, anche in altri istituti, ai quali negli anni è stato riconosciuto il servizio svolto nei centri di Formazione Professionale con relativa attribuzione di punteggio (vedi doc allegata) . Tutto ciò determina una evidente disparità di trattamento, preso atto che il criterio di valutazione degli aspiranti soggetti utilmente collocati in graduatoria non è unitario.

La ricorrente , viene pertanto pregiudicata preliminarmente per la mancata attribuzione del punteggio con valutazione del servizio prestato come servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà (allegato A1 PUNTO B SEZIONE TITOLI DI SERVIZIO 7.2. b) e c)), come da consolidata giurisprudenza .

In secondo luogo, la sig.ra Russo, ha subito il danno di non essere stata valutata equamente, come altri soggetti utilmente inseriti in graduatoria e che oggi prestano servizio, ai quali per gli stessi titoli di servizio dichiarati dalla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 0,60 per ogni anno di servizio, qualificando lo stesso come :

“ servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” (allegato B PUNTO 9).

Tutto ciò determina un evidente pregiudizio alla ricorrente, poiché indipendentemente da quale sia l'interpretazione che deve essere attribuita al DM (che non può che non essere unitaria nel rispetto di un principio di trasparenza e di uguaglianza di tutti i soggetti partecipanti ad una selezione ad evidenza pubblica) e in particolare al servizio prestato negli enti di Formazione Professionale, non si può non tenere conto che tale comportamento degli Istituti capofila tenuti a verificare e valutare il servizio, nonché dell'USR provinciale che dovrebbe vigilare sul corretto operato degli stessi, ha determinato un evidente e impregiudicabile danno alla ricorrente e a tutti i lavoratori che come la stessa non hanno avuto valutato il servizio.

Laddove infatti il criterio di valutazione fosse stato unitario, così come unitaria



l'interpretazione della norma , la ricorrente si sarebbe sicuramente trovata in una posizione in graduatoria maggiormente favorevole per la stessa.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA .

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo quanto arbitrario comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, con il corretto punteggio.

Si tratta di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza anche in vista delle chiamate in corso per l'assunzione in servizio.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora) , giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario

Tutto ciò ritenuto e premesso la sig.ra Russo Giulia, così come rappresentata e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, sezione Lavoro, affinché , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti

DOMANDE

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA

1) -previa fissazione dell'udienza per la comparazione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art 700 c.p.c. , disponga l'inserimento dell'esponente nella relativa posizione in graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello per il profilo di assistente amministrativo collaboratore scolastico con il riconoscimento del servizio prestato presso gli enti di Formazione Professionale , come servizio di cui all' *allegato A1, punto*



7.2, lettera CF), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio (3 punti l’anno per ogni anno di servizio.)

2) - In via subordinata e sempre cautelare riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato presso gli enti di formazione Professionale, qualificando lo stesso, come fatto per altri aspiranti utilmente collocati in graduatoria, come servizio prestato alle dirette dipendenze “dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” (allegato B PUNTO 9- 0,60 punti per ogni anno).

NEL MERITO

3) Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare , che a seguito del comportamento tenuto dall’Istituto capofila e dalla USR PROVINCIALE DI MESSINA, tenuta a vigilare sul corretto operato delle scuole, la sig.ra Russo ha subito un evidente danno, determinato dalla non adozione di un unico parametro interpretativo della norma che ha portato all’attribuzione del punteggio e alla diversa posizione degli aspiranti utilmente inseriti in graduatoria;

4) Conseguenzialmente riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio come servizio di cui all’ *allegato A1, punto 7.2, lettera CF), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio (3 punti l’anno per ogni anno di servizio.*

5) in via subordinata , riconoscere il diritto della ricorrente ad essere inserita in graduatoria con attribuzione di punti 0,60 per ogni anno , con riconoscimento del servizio prestato , come per altri soggetti utilmente inseriti in graduatoria, come servizio prestato alle dirette dipendenze “dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” (allegato B PUNTO 9- 0,60 punti per ogni anno).

6) Per l’effetto ordinare all’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia) , Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi spettanti .

7) Ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l’inserimento nelle graduatorie.



- 8) Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali ed opportune
- 9) In via istruttoria ordinare all'istituto MANZONI – DINA E CLARENZA la produzione documentale dei contratti di lavoro stipulati con i collaboratori amministrativi, e collaboratori scolastici negli ultimi tre anni e le domande di inserimento da questi ultimi presentate .

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori anche in esito alle difese avverse .

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre , in solido, a beneficio dell'antescritto procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e nulla è dovuto, poiché il reddito del ricorrente e quello dei familiari conviventi non è superiore ad € 34.107,72.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Copia domanda inserimento graduatorie ATA
2. Copia scheda valutazione titoli;
3. Graduatoria definitiva personale ATA
4. Copia di graduatoria degli Assunti a tempo determinato
5. Contratto di lavoro Forti
6. Sentenza Tribunale Torre Annunziata del 12/02/2020 Rg n. 2892/2019;
7. CCNL FORMAZION EPROFESSIONALE
8. SENTENZA Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare
9. L 53 DEL 28.03.2003
- 10.D.LGS N. 61 DEL 13 APRILE 2017
- 11.NORMATIVA REGIONALE IEF
12. NORMATIVA REGIONALE
- 13 .Decreti di accreditamento Enti presso cui la ricorrente ha prestato servizio;
- 14 .Estratto conto contributivo
- 15 .Autocertificazione della situazione reddituale
- 16 Procura alle liti;
- 17 DDG 5562 DEL 24.10.2018



18 Civile Sent. Sez. 1 Num. 22955 Anno 2020 Data pubblicazione:
21/10/2020;

19 D.A 2944 del 29 dicembre 2005

Messina 05 Novembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)**

La sottoscritta avvocato Giuseppa Marabello , considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato ,altresì ,che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2020- 2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella I e II fascia delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022 e seguenti, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web

istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero 26 di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente



nella I e II fascia delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022 e seguenti, che sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Messina 05 Novembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

